



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

ECOLOGIA RF/MG

Provvedimento N. 5945/EC/2021

Ditta n. 6623 - Pratica n. 722/19

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, E AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO DI RIFIUTI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO, SITO IN VIA DEL BASABO', IN COMUNE DI VIGONZA (PD)

(Operazioni R5, R12, R13 All. C e D15 All. B, del D.Lgs. n. 152, Parte IV)

D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 3/2000

RINNOVO Provvedimento n. 5799/EC/2018 del 07/3/2018

Ditta: BRENTA LAVORI SRL
Sede legale: Via del Basabò n. 1, Vigonza (PD)
Sede operativa: Via del Basabò n. 3, Vigonza (PD)

P.IVA: 03623920281

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

alla Ditta Bugno Luciano Srl, con sede operativa in Via Basabò n. 3 in Comune di Vigonza, è stato rilasciato il Provvedimento Provinciale n. 5477/EC/2011 del 26/08/2011 per la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi e autorizzato lo stoccaggio di rifiuti relativi all'impianto di recupero, a seguito di approvazione del progetto con parere favorevole della Commissione VIA con decreto n. 22/VIA/2007 del 02/8/07;

con nota acquisita in data 20/12/17 con prot. n. 123465, la Ditta Brenta Lavori Srl ha chiesto la volturazione dell'autorizzazione n. 5477/11 succitata. Alla domanda era allegata la nota del Notaio Roberto Doria con studio in Padova, Via N. Tommaseo n. 8/A, datata 30/12/17, con cui si dichiara che *"La società "BUGNO LUCIANO S.R.L." in concordato preventivo vende alla società "BRENTA LAVORI S.R.L.", che accetta, la piena proprietà del ramo di azienda corrente in Vigonza (PD) Via del Basabò n. 1"*;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

con autorizzazione provinciale n. 5799/EC/2018 del 07/3/2018 è stato rilasciato il provvedimento di Voltura dell'autorizzazione precedentemente intestata alla ditta Bugno Luciano Srl, con scadenza il 06/4/2020;

con nota acquisita agli atti della Provincia in data 10/6/2019 con prot. n. 36787, la Ditta ha presentato domanda di rinnovo del Provvedimento n. 5799/18 succitato, confermando che non intende apportare alcuna modifica impiantistica e gestionale rispetto a quanto attualmente autorizzato;

con nota prot. n. 44069 del 11/7/19 si richiedeva al Comune di Vigonza di comunicare gli esiti degli accertamenti di natura urbanistico/edilizia in merito all'area dell'impianto, in particolare in relazione all'acquisizione della specifica autorizzazione paesaggistica;

con nota acquisita al prot. prov. n. 13906 del 04/3/2020, il Comune dava riscontro alla richiesta sopra citata comunicando che a seguito delle verifiche documentali agli atti "*... non si ravvisano ulteriori elementi ostativi alla richiesta di rinnovo Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06, L.R. 3/2000 presentata dalla ditta Brenta Lavori Srl*";

a seguito della domanda presentata, la Provincia ha avviato il relativo endoprocedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, con nota del 14/9/20, prot. n. 49683 richiedendo contestualmente documentazione integrativa;

con note acquisite al prot. prov. n. 53150 del 30/9/20, n. 58929 del 27/10/20, n. 67625 del 04/12/20 e n. 69144 del 14/12/20, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

VISTA

la disposizione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia del 28/2/18 prot. n. 16492, aggiornata con Provvedimento del 27/05/19 prot. n. 33955, in merito alle Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti, a seguito della nota Regione Veneto del 19/2/18 prot. n. 63169 (prot. Provincia n. 13896/18);

PRESO ATTO che

in conseguenza dello stato di emergenza, dichiarato a causa della pandemia "COVID-19", è stata approvata la Legge n. 27 del 24/4/2020 (pubblicata in G.U.n.161 -S.O. n. 16- del 29/4/2020 con vigenza 30/4/2020) di conversione del D.L.18/2020 ("Cura Italia"), la quale all'art. 103 c. 2 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni che scadono tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

con successiva Legge n. 159 del 27/11/2020 relativa alle misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state apportate modifiche all'art.103 c.2 sopra citato, prorogando la scadenza del 31 luglio al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 s.m.i., Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTI

il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/07;

il D.Lgs. n. 267/00 e le successive mm. ed ii. e l'art.31 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.16 di reg. in data 22/7/19 e adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.2 di reg. in data 25/9/19;

DISPONE

ART.1 La ditta **BRENTA LAVORI SRL**, con sede legale in Via del Basabò n. 1, Vigonza (PD), è autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in comune di Vigonza, Via del Basabò n. 3, a seguito del progetto approvato col Provvedimento n. 22/VIA/2007 del 02/8/07.

Operazioni R13, R12 ed R5 del D.Lgs. n. 152/06, parte IV All. C.

ART.2 Il presente provvedimento rinnova e sostituisce, a far data dall'efficacia del presente ai sensi del successivo art. 13, il Provvedimento n. 5799 del 07/3/18.
Il presente Provvedimento ha validità **fino al 07/3/2031**.

ART.3 TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO

Presso l'impianto possono essere trattati nel limite massimo di **250.000 tonn./anno**, i seguenti rifiuti non pericolosi:

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010599	rifiuti non specificati altrimenti (fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione)
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 100104
100201	rifiuti del trattamento delle scorie
100202	scorie non trattate
100299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente alle sabbie da fonderia)
100903	scorie di fusione
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
100908	forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
101003	scorie di fusione
101206	stampi di scarto
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
101314	rifiuti e fanghi di cemento
150106	imballaggi di materiali misti, a base inerte
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504	terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (proveniente da siti contaminati)
170506	fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507 (proveniente da siti contaminati)
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
200202	terra e roccia
200301	rifiuti urbani non differenziati, provenienti da costruzione, demolizione e scavi

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
 Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
 Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
 Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
 Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

ART.4 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E/O PRODOTTI OTTENUTI

Le Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto prodotte in impianto (EoW), dovranno rispettare i requisiti/criteri previsti dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 nonché dai Regolamenti comunitari oppure, in mancanza di criteri comunitari, essere conformi relativamente:

- al D.M.A. 05/02/98, come modificato dal DM 186/06;
- alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 5/7/05, allegato C e DGRV 1060/14;
- al D.M. 69/2018 per il granulato di conglomerato bituminoso;
- l'eventuale impiego dei materiali finalizzato al recupero ambientale di siti destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale, è subordinato al rispetto al test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98, e per i parametri idrocarburi leggeri e pesanti, BTEX, IPA e metalli dei limiti del D.Lgs. n. 152/06, Col. A, tab. 1, Allegato 5, parte IV. Comunque tali materiali non dovranno essere peggiorativi dello stato naturale del sito di destino.

Il contenuto di idrocarburi dovrà risultare inferiore a 400 mg/Kg s.s. per gli idrocarburi pesanti, 150 mg/Kg s.s. per gli idrocarburi leggeri.

L'utilizzo delle EoW per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, di siti destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale, è subordinato al rispetto per i parametri idrocarburi leggeri e pesanti, dei limiti previsti dalla Col. A, tab. 1, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, parte IV.

Le Materie prodotte dovranno rispettare per il test di cessione, i valori limite previsti dalla tab. 3 del D.M.A. n. 186/06, con esclusione per parametro "solfati" che dovrà comunque rispettare il V.L. di 500 mg/l.

E' inoltre consentita la produzione di materiali terrosi che potranno essere liberamente utilizzati solo a condizione che rispettino i limiti previsti dalla tab. 3 del D.M.A. n. 186/06, con esclusione del parametro C.O.D., nonché i limiti del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. 5, Tab. 1, Col. A o B in funzione della destinazione d'uso del sito interessato al riutilizzo.

Per i soli rifiuti disciplinati dall'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e successivamente modificato dalla Legge n. 128/19, la Ditta dovrà compilare una dichiarazione di conformità ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 contenente tutte le informazioni tali che attestino, per ogni lotto, il rispetto dei requisiti e criteri individuati per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La Ditta dovrà garantire per un periodo di almeno 5 anni, apposita documentazione relativa alle caratteristiche e tracciabilità delle EoW prodotte in impianto, tra cui anche la dichiarazione di conformità sopra citata .

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi alle caratteristiche di Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto secondo le disposizioni succitate, devono essere considerati e trattati come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

ART.5 PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 smi, nonché di quanto stabilito nel presente Provvedimento;
2. nell'impianto non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
3. l'impianto dev'essere gestito da un Tecnico Responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche e che dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del Tecnico Responsabile;
4. il personale addetto alla gestione dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione e mezzi idonei, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Il personale nell'impianto dev'essere adeguatamente formato anche in relazione al contrasto del rischio incendio;
5. in prossimità dell'ingresso all'impianto ed in più punti dell'impianto stesso, dovrà essere apposta e ben visibile, anche a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'ideale planimetria con lay-out dell'impianto come trasmesso con la nota acquisita agli atti della Provincia in data 05/8/20 con prot.lo n.42490/20 in allegato alla presente documento (Tav. U, Planimetria generale), con indicate le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti. Eventuali modifiche al lay-out approvato, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, all'A.R.P.A.V. ed al Comune, trasmettendo apposita planimetria comparativa. La planimetria posta in impianto dovrà essere sempre aggiornata, chiara ed esplicita e di facile interpretazione;
6. non è ammesso il conferimento all'impianto di rifiuti che non rientrino nell'elenco di cui all'art. 3 e dei materiali provenienti da costruzioni e demolizioni contenenti amianto;
7. nella gestione dell'attività la Ditta dovrà considerare le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e T.T.M., emanate con Circolare del 21/01/19, n. 1121;
8. i rifiuti contenenti sostanze bituminose ove possibile, dovranno essere stoccati separatamente e comunque preventivamente sottoposti alla ricerca del parametro "olio minerale (da C10 a C40)", che dovrà rispettare i limiti del D.M.A. 27/9/2010, tab. 3;
9. per ogni fase di gestione dell'impianto (preaccettazione, accettazione, lavorazione, verifica del rispetto dei requisiti/criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, invio ad altri impianti autorizzati dei rifiuti prodotti e/o sottoposti a R13) dovranno essere predisposte idonee procedure di registrazione dei controlli e di gestione delle non conformità.
10. devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative dichiarazioni annuali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
11. lo stoccaggio dei rifiuti prima del trattamento dovrà avvenire unicamente nelle apposite aree antistanti l'impianto e delimitate da terrapieno. E' consentito lo stoccaggio massimo di **20.000 m³** complessivi di rifiuti e comunque non più di 7.000 m³ per i rifiuti da trattamenti termici e da siti contaminati del successivo punto 11, nell'insieme considerati;
12. i rifiuti derivanti da trattamenti termici e da siti contaminati dovranno essere depositati in aree apposite che devono essere ben distinte e separate, e recanti appositi cartelli indicatori;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

13. in ogni caso tutti i cumuli di materiale presenti nell'area, inclusi gli stoccaggi dei precedenti punti 10 e 11, dovranno essere di altezza non superiore a 5 m.;
14. presso l'impianto, dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo, idonei sistemi di misurazione delle altezze dei cumuli di rifiuti stoccati, prima della lavorazione, con tolleranza non inferiore a 25 cm.;
15. dovrà essere impedita anche l'accidentale miscelazione dei rifiuti derivanti da trattamenti termici e da siti contaminati, tra loro e/o con i rifiuti inerti stoccati nell'area apposite, prima della loro verifica e dell'immissione all'impianto di recupero;
16. dovrà essere impedita inoltre anche l'accidentale miscelazione dei rifiuti con le EoW prodotte dall'impianto;
17. i cumuli così come le aree di transito, dovranno essere mantenuti costantemente umidificati mediante appositi sistemi a spruzzo opportunamente regolati per impedire dilavamenti, al fine di evitare la presenza di polverosità diffusa;
18. l'impianto di bagnatura dovrà essere di tipo fisso con irrigatori a pioggia, dovrà essere dimensionato in maniera tale da coprire tutta l'area interessata e comunque che può creare polverosità diffusa;
19. i rifiuti indicati nel precedente art. 3, derivanti da trattamenti termici, dovranno rispettare i limiti previsti dal D.M.A. n. 186/06, tab. 3, e presentare un contenuto di fenolo inferiore a 200 mg/Kg, prima di essere avviati alle operazioni di recupero. Il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere rappresentativo di partite omogenee, di volume non superiore a 1.000 m³, e campionato secondo le modalità previste dalla D.G.R.V. n. 2922/03;
20. i rifiuti indicati nel precedente art. 3 derivanti da siti contaminati, dovranno presentare, prima delle operazioni di recupero, concentrazioni inferiori ai valori indicati nella Col. B, tab. 1, Allegato 5, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06. Il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere rappresentativo di partite omogenee e provenienti dallo stesso sito, di volume non superiore a 1.000 m³, e campionato secondo le modalità previste dalla D.G.R.V. n. 2922/03. Dovranno essere analizzati tutti i parametri che sulla base del piano di caratterizzazione e/o delle indagini preliminari, effettuati secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 152/06, art. 242, presentano concentrazioni superiori ai limiti della Col. A della succitata tab. 1;
21. i mezzi in uscita dall'impianto dovranno obbligatoriamente provvedere al lavaggio delle ruote, per evitare insudiciamenti delle strade esterne;
22. i fanghi provenienti dalla vasca di sedimentazione dell'impianto di lavaggio ruote dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;

ART.6 STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 6.5, presso l'impianto sono autorizzati i seguenti stoccaggi:

A) E' autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero dell'impianto, **Operazioni D15 ed R13** del D.Lgs. n. 152, parte IV, All. B e C, con le seguenti prescrizioni:

1. il quantitativo massimo stoccabile è di **250 m³**;
2. i rifiuti dovranno essere stoccati in area appositamente definita, all'interno di contenitori a tenuta, opportunamente contrassegnati;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

3. i rifiuti stoccati dovranno essere protetti dall'azione eolica e dal dilavamento meteorico.
- B) E' autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto, per ulteriori controlli, prima dell'immissione nel sistema di lavorazione in impianto, **Operazioni D15 ed R13** degli All. ti B e C del D.Lgs. n. 152, Parte IV, con le seguenti prescrizioni:
1. il quantitativo massimo stoccabile è di **250 m³**;
 2. i rifiuti stoccati dovranno essere protetti dall'azione eolica e dal dilavamento meteorico.

ART.7 Presso l'impianto possono essere recuperati anche materiali non classificati rifiuti, ma materie prime e/o sottoprodotti, quali ad esempio terre e rocce provenienti da scavi di siti non contaminati e conformi alle disposizioni di legge.

ART.8 PRECAUZIONI DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

Nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i seguenti criteri di gestione:

1. devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
2. sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti, in aree diverse da quelle di pertinenza e richiamate nei precedenti articoli del presente Provvedimento;
3. In caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla Ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale.

ART.9 SCARICHI IDRICI

E' autorizzata all'esercizio dell'impianto e sistemi di depurazione per i reflui ivi prodotti ed a scaricare le acque reflue meteoriche da dilavamento piazzali dell'impianto nello Scolo campestre adiacente all'impianto con l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere prevista una idonea e frequente pulizia dei manufatti di scarico;
2. i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella "A" del D.M. 30/7/99;
3. i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta e i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e controllo, puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto ed a disposizione degli organi di controllo;
4. ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30/7/99, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi e come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento;
5. i valori limite di emissione dello scarico non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D. Lgs. 152/06;
6. tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D. Lgs. 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferrolì
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

7. dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo, ai sensi dello stesso art. 101 del D. Lgs. 152/06, di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
8. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV dello stesso D. Lgs. n.152/06. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato. E' comunque, vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre;
9. I sistemi di misurazione in automatico e continuo della torbidità delle acque scaricate, dovranno essere mantenuti costantemente in funzione ed efficienti. I dati registrati dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte ai controlli, per un periodo non inferiore ad anni due.

ART.10 EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. le emissioni del camino a servizio dell'impianto di recupero, dovranno rispettare per il parametro polveri, il valore limite di 25 mg/m³;
2. dovrà essere garantito l'utilizzo dell'impianto di umidificazione con cicli regolati in base alle esigenze stagionali e meteorologiche. I cumuli dovranno essere tenuti costantemente umidi al fine di evitare polverosità diffusa, come meglio richiamato al precedente art. 8, punti 11 e 12;
3. I sistemi di misurazione in automatico e continuo delle polveri nell'aria, dovranno essere mantenuti costantemente in funzione ed efficienti. I dati registrati dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte ai controlli, per un periodo non inferiore ad anni due.

ART.11 PROGRAMMA DEI CONTROLLI

E' confermata la validità del Programma dei controlli trasmesso dalla Ditta, con nota del 4/8/2003 (prot. Provincia n. 74765/03) con le seguenti prescrizioni:

1. i controlli sui rifiuti in ingresso dovranno consentire accesso all'impianto, esclusivamente di rifiuti conformi e compatibili con l'impianto stesso e la presente autorizzazione. E' vietato l'ingresso di rifiuti di dubbia natura. Dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica di conferimenti potenzialmente contenenti amianto, nonché sostanze bituminose;
2. i rifiuti contenenti sostanze bituminose dovranno essere preventivamente sottoposti all'analisi del parametro "olio minerale";
3. i materiali in uscita, dovranno essere sottoposti a controlli previsti dalla normativa specifica vigente
4. dovranno essere effettuati con cadenza almeno annuale, controlli:
 - monte/valle dell'impianto per le acque superficiali;
 - delle emissioni dell'impianto;
 - della rumorosità ambientale;
 - dell'inquinamento atmosferico, prevedendo il controllo almeno di P.S.S., NOx e CO, a monte e valle dell'impiantistica, al confine dell'azienda e comunque in situazioni rappresentative e non influenzate da vegetazione e/o altri fattori limitanti;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Feroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

5. con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere trasmessa a Provincia, Comune, ed A.R.P.A.V. una relazione tecnica con indicati gli esiti dei controlli, riassunti in forma di tabelle di sintesi, nonchè:
 - i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia (impianti termici, siti da bonificare, altro ecc.) e per codice E.E.R.;
 - i quantitativi dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento;
 - i quantitativi di EoW prodotte e le destinazioni delle stesse;
6. nella relazione annuale succitata dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita, il rispetto della normativa, delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità, sulla gestione dell'impianto e sulle matrici ambientali interessate;
7. i metodi analitici e di campionamento dovranno essere periodicamente confrontati con l'A.R.P.A.V.;
8. il Programma di controllo dovrà essere eseguito, da personale esterno qualificato ed indipendente.

Qualora a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo vengano riscontrati effetti negativi sull'ambiente e/o situazioni di anomalia, il gestore deve notificare alla Provincia quanto rilevato, con effetto immediato.

ART.12 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto stesso ed al ripristino ambientale dell'area utilizzata.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie alla messa in sicurezza ed al ripristino del sito.

ART.13 GARANZIE FINANZIARIE

La Ditta dovrà presentare idonee garanzie finanziarie conformemente alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/14. Le garanzie si intendono idonee all'atto del recepimento delle stessa da parte della Provincia. **In attuazione delle disposizioni della D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato D, il presente Provvedimento diventa comunque efficace all'atto della presentazione con recepimento da parte della Provincia, delle garanzie finanziarie.**

Inoltre:

- qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato A - lettera B, la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, **pena la perdita di validità della presente autorizzazione** anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte della Provincia;
- **in caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il**

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

presente Provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia;

- ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere una esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;
- qualora la Ditta intenda avvalersi delle riduzioni previste dalla D.G.R.V. 2721/14, All. A, punti 6.2 e 6.3 (€/kg) e per i rifiuti ivi previsti, dovrà stoccare tali rifiuti in aree specifiche e/o distinti dagli altri rifiuti, al fine di consentire le verifiche dei quantitativi effettivamente soggetti alle riduzioni previste, secondo il modello di calcolo presentato alla Provincia.
- l'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova;
- qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.

ART.14 ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si pone all'attenzione della Ditta il rispetto delle seguenti disposizioni la cui inosservanza può comportare l'applicazione di sanzioni di natura amministrative e/o penale. Più precisamente si ricorda che:

- la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disposizioni Comunali in materia di inquinamento acustico;
- le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il cui controllo spetta allo SPISAL;
- presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza previsto dall'art. 22 della L.R. n. 3/2000, che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità preposte ai controlli, ai sensi della L.R. 3/2000.

ART.15 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

ART.16 INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 Parte IV, s.m.i..

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 in quanto prevista ed i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto costituito da n. 12 pagine e n. 1 Allegato (Lay out dell'impianto), verrà inviato tramite il SUAP, all'A.R.P.A.V. (Dipartimento di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)

Allegato 1 al Provvedimento n. 5945/EC/2021

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Lay out dell'impianto



Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: dott. Renato Feroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0013574/21
DATA PROTOCOLLO 08/03/2021
SETTORE-STRUTTURA 0700 AMBIENTE
DESTINATARI PROT COMUNE VIGONZA
TIPOLOGIA DOCUMENTO AU AUTORIZZAZIONE
SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
OGGETTO PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO N. 5945/EC/2021
AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON
PERICOLOSI, E AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO DI RIFIUTI RELATIVI
ALL'IMPIANTO DI RECUPERO, SITO IN VIA DEL BASABO', IN COMUNE DI VIGONZA (PD)
(OPERAZIONI R5, R12, R13 ALL. C E D15 ALL. B, DEL D.LGS. N. 152, PARTE IV)
D.LGS. N. 152/06 E L.R. N. 3/2000
RINNOVO PROVVEDIMENTO N. 5799/EC/2018 DEL 07/3/2018
DITTA: BRENTA LAVORI SRL
SEDE LEGALE: VIA DEL BASABÒ N. 1, VIGONZA (PD)
SEDE OPERATIVA: VIA DEL BASABÒ N. 3, VIGONZA (PD)

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Ferroli Renato

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC AAD91D5DF8351542DDDB82F994D075985D22C6400C6EF6D10E3DB4295C3B0FD9

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

URL <https://verificadoc.provincia.padova.it>

IDENTIFICATIVO ZWU51-58007

PASSWORD 1ogHP

DATA SCADENZA Senza scadenza

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.



Provincia di Padova

PROTOCOLLO GENERALE

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

